

ATTO N. 2161/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi Relatore di minoranza Consigliere Donatella Porzi Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

 $oldsymbol{D}$ isegno di legge

"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali"

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 22 luglio 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 24 luglio 2024

COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 22 luglio 2024, ha esaminato l'ATTO N. 2161 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto come riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza il Consigliere Donatella Porzi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale proposto con deliberazione n. 650 del 5 luglio 2024, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 5 luglio 2024 e trasmesso, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione, in sede consultiva, concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali" (ATTO N. 2161);

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno dalla II e III Commissione consiliare permanente;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 101-sexies, comma 6 della I.r. 13/2000 (nota prot. n. 20240005429 del 22 luglio 2024);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Consigliere Donatella Porzi (ATTO N. 2161/BIS);

VISTO il Reg. (CE) del 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»);

VISTO il Reg. (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1408 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo);

VISTO il Regio Decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,



degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

VISTO del Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato);

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026);

VISTA la legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023));

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019));

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali);

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro);

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale);

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001);



VISTA la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);

VISTO il Regolamento regionale 24 gennaio 2024, n. 2 (Regolamento regionale per l'attuazione della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali));

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2019, n. 661 (R.D. 726/1885 – Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico - amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali", composta di n. 18 articoli nel testo che segue, nonché degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)	Art. 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 approvato con legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.	
Art. 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)	Art. 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Giunta	1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 37.955.014,18.
Art. 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2024)	Art. 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2024)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 702.521.844,94.	1. idem
Art. 4 (Autorizzazione al ricorso	Art. 4 (Autorizzazione al ricorso



all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 18/2023)	all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18)
1. All'articolo 6 della l.r. 18/2023 sono apportate le seguenti modifiche:	1. All'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'importo di "99.292.061,22" è sostituito dal seguente: " 23.741.497,99" ;	a) al comma 1 l'importo di: "99.292.061,22" è sostituito dal seguente: " 37.955.014,18 ";
b) al comma 2 gli importi di "23.084.858,27" e "16.250.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "39.840.983,26" e "18.250.000,00".	b) al comma 2 gli importi di: "23.084.858,27" e "16.250.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "39.840.983,26" e "18.250.000,00".
Art. 5 (Variazioni di bilancio)	Art. 5 (Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.	1. idem
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.	2. idem
Art. 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)	Art. 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)
di previsione delle entrate e delle	
2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:	2. idem
a) Tabella 2 - prospetto delle	



	variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 2);	idem
b)	riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 3);	idem
c)	Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 4);	idem
d)	riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024- 2026 (Allegato 5);	idem
e)	quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);	idem
f)	Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 7);	idem
g)	riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 8);	idem
h)	Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 9);	idem
i)	riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024- 2026 (Allegato 10);	idem
j)	quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle	idem



	spese assestate (per titoli) (Allegato 11);	
k)	prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 12);	idem
I)	prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);	idem
m)	prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 14);	idem
n)	il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);	n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
0)	la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2024-2026 (Allegato 16);	o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2024-2026 (Allegato 16);
p)	L'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);	 p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q)	elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);	idem
r)	elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2024-2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 19).	idem



Articolo 7 (Riconoscimento dei debiti fuori	Art. 7 (Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio della Regione Umbria) 1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di euro 320.141,73 nei confronti di PUNTOZERO S.C.A.R.L – con sede in Via G. Pontani n. 39, Perugia (PG),	bilancio della Regione Umbria) 1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
afferente i servizi di supporto tecnico- amministrativo resi nell'esercizio 2023 nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle	maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di euro 320.141,73 nei confronti di PUNTOZERO S.C.A.R.L – con sede in Via G. Pontani, n. 39, Perugia (PG), C.F. e Partita IVA 02915750547 - afferente i servizi di supporto tecnico-amministrativo resi nell'esercizio 2023 nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse disponibili alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024 (capitolo D2317_S).	2. idem
3. Le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi al debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi del presente articolo.	3. idem
Art.8 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica)	Art. 8 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica)
1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici a fronte di esigenze di inclusione della popolazione scolastica e tutela del diritto allo studio, nonché	1. idem



tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di apprendimento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi di carattere straordinario per gli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di garantire la continuità dell'attività didattica per tutti gli aventi diritto.	idem
2. Per le finalità della presente disposizione sono concessi agli Enti Locali, titolari degli edifici scolatici di cui al comma 1, contributi in conto capitale fino all'importo complessivo di euro 500.000,00 per la realizzazione, nell'esercizio finanziario 2025, dei seguenti interventi:	2. idem
 a) adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici; 	idem
b) abbattimento barriere architettoniche;	idem
 c) altri interventi similari necessari per il ripristino della fruibilità degli edifici. 	idem
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere finanziati fino al 100% della spesa valutata ammissibile e la Giunta regionale può disporre un limite massimo di contributo concedibile per ogni singolo intervento.	3. idem
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell'esercizio finanziario 2025 la spesa fino all'importo massimo di euro 500.000,00 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2024-2026.	idem
5. La Giunta regionale, garantendo il	5.



rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.	idem
Art. 9 (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)	Art. 9 (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) per il contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026, di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.	1. idem
Art. 10 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)	Art. 10 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)
legge regionale n.37/1998 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo la parola "1.500.000,00" sono	attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo la parola: <i>"1.500.000,00"</i> sono inserite le
2. Al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla Missione 10 "Trasporti e	2. idem



diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.	
Art. 11 (Interventi a favore delle imprese agricole singole o associate per favorire il credito di esercizio)	Art. 11 (Interventi a favore delle imprese agricole singole o associate per favorire il credito di esercizio)
1. Per l'anno 2024, al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge il settore agricolo e agroalimentare, determinando problemi di liquidità per le imprese del settore primario e della trasformazione dei prodotti agricoli, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio mediante la concessione di contributi in conto interessi - fino ad un importo complessivo di spesa pari a euro 1.170.000,00 - sui prestiti a breve/medio termine contratti dalle imprese agricole umbre per le necessità legate al capitale di esercizio aziendale.	1. idem
2. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente articolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con sede legale in Umbria, iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), in regola con i relativi contributi e che presentano un fascicolo aziendale attivo nel SIAN.	2. idem
3. La Regione concorre, fino all'importo massimo complessivo di euro 1.170.000,00, nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al comma 1, da stipulare o stipulati dal 1.01.2024 al 31.12.2024, dagli imprenditori di cui al comma 2 con le Banche, aventi la seguente scadenza:	3. idem

- inferiore 18 a) pari 0 а mesi, periodo compreso il di preammortamento, per i prestiti di conduzione. In questo caso, contributo della Regione riconosciuto nella misura massima settanta del per cento dell'ammontare complessivo degli calcolati fino interessi scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito.
- inferiore 18 a) pari 0 mesi. а periodo compreso il di preammortamento, per i prestiti di conduzione. In questo caso, il della Regione contributo riconosciuto nella misura massima del settanta per cento dell'ammontare complessivo degli calcolati fino interessi scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito;
- b) superiore a 18 mesi e non oltre 60 mesi, compreso il periodo per preammortamento. altre necessità aziendali. In questo caso, il contributo della Regione è riconosciuto nella misura massima del cinquanta cento per dell'ammontare complessivo degli calcolati interessi fino alla scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito.

idem

4. Il tasso di interesse di riferimento di 4. cui al comma precedente è quello relativo ai tassi di interesse per il pubblicati credito agevolato periodicamente dall'ABI Ufficio Crediti sito sul abi.it/mercati/crediti/tassi-di-interesse/.

idem

5. L'ammontare del prestito agevolato 5. non potrà essere inferiore a 15.000,00 euro e superiore a euro 40.000,00 per ciascun beneficiario, in base alla dimensione economica dell'impresa.

idem

6. Il concorso sugli interessi da parte 6. Il concorso sugli interessi da parte delle Regione è concesso sotto forma della Regione è concesso sotto forma

b)

di aiuto de minimis, in applicazione di di aiuto de minimis, in applicazione di stabilito quanto $\frac{1408}{2013}$ e s.m.i e nel rispetto dei **n.** limiti massimi e delle procedure in (Regolamento della Commissione esso riportati.

dal Reg.UE n. quanto stabilito dal **regolamento UE** 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione deali articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e s.m.i. e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

7. La Giunta regionale, entro sessanta 7. giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo.

l'attuazione del presente 8. articolo è autorizzata per l'anno 2024 articolo è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 1.170.000,00 da la spesa di euro 1.170.000,00 da stanziare nel fondo regionale di nuova stanziare nel fondo regionale di nuova istituzione denominato "Fondo unico istituzione denominato "Fondo unico regionale per l'agricoltura" "Agricoltura, politiche Missione Missione 16 agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 del sistema agroalimentare", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026".

idem

9. La copertura finanziaria della spesa 9. autorizzata al comma precedente è assicurata dalle somme riversate nell'esercizio 2024 dalla Società Gepafin S.p.A. a fronte delle economie di spesa di euro 1.170.000,00 relative alle risorse finanziarie già trasferite dalla Regione alla medesima società per la gestione del fondo di garanzia regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria 2007-2013, gravate non da obbligazioni giuridicamente vincolanti е non specifici soggette а vincoli di destinazione, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi altre

Per l'attuazione del presente per alla regionale l'agricoltura" "Agricoltura, 16 politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del Bilancio di previsione 2024-2026.

idem



entrate correnti" del Bilancio 2024-2026.	
Art. 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)	Art. 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10	(Norme sull'amministrazione, gestione
"La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), relativamente ai luoghi di culto e loro pertinenze nonchè per lo svolgimento di attività con rilevanti finalità umanitarie o culturali previa presentazione di un progetto finalizzato ad illustrare le finalità di interesse pubblico connesse all'uso del bene nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale."	idem
Art. 13 (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)	Art. 13 (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale del 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è aggiunto il seguente:	1. idem
fine di consentire una maggiore uniformità e parità di condizioni per	"3-bis. Stante la annosa crisi idrica e al fine di consentire una maggiore uniformità e parità di condizioni per l'utilizzo di spiagge lacuali e di

superfici e pertinenze bis, della legge regionale 2 aprile 2 bis, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni comunali - Conseguenti modificazioni normative), è sospesa fino al 31 normative), è sospesa fino al 31 dicembre 2024, quale misura anticrisi, dicembre 2024, quale misura anticrisi, l'applicazione dell'articolo 8 regolamento regionale del 24 gennaio regolamento regionale 24 gennaio n. 2 sull'amministrazione. gestione valorizzazione dei beni regionali) ai contratti di concessione a sull'amministrazione. qualunque titolo stipulati dall'Unione valorizzazione dei Comuni del Trasimeno. Fino al regionali)) ai contratti di concessione a predetto termine si applicano le linee qualunque titolo stipulati dall'Unione di indirizzo previgenti in materia di cui dei Comuni del Trasimeno. Fino al alla deliberazione Giunta regionale del predetto termine si applicano le linee 726/1885 – legge regionale 2 aprile alla deliberazione Giunta regionale 17 2015, n. 10 e smi Demanio Idrico maggio 2019, n. 661 (R.D. 726/1885 – Lacuale - Linee di indirizzo per il Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e riordino amministrative per il rilascio concessioni su beni ed aree demaniali procedure tecnico-amministrative per il e determinazione e riscossione dei rilascio di concessioni su beni ed aree relativi canoni concessori).".

del Lago superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 3 comma 2 Trasimeno di cui all'articolo 3, comma del l'applicazione dell'articolo (Norme 2024, n. 2 (Regolamento regionale e per l'attuazione della L.R. immobili dicembre 2018, 10 (Norme n. aestione dei beni 17 maggio 2019, n. 661 ("R.D. di indirizzo previgenti in materia di cui procedure tecnico- s.m.i. Demanio Idrico Lacuale - Linee di di indirizzo per il riordino delle demaniali е determinazione riscossione dei relativi canoni concessori).".

Art. 14 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)

attività economiche, con esclusione di attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 decreto 1 dicembre 1895, n. 726 spiagge dei laghi pubblici e delle spiagge dei laghi pubblici e delle

Art. 14 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)

1. Per l'annualità 2024 l'importo dei 1. Per l'annualità 2024 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle canoni di concessione dovuti dalle (Approvazione del regolamento per la (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle vigilanza e per le concessioni delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in demanio di idrico. occupazione di suolo demaniale e di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti stato in particolare del di ed regolamento (CE) n. 1407 del 18 regolamento (CE) n. 1407 del dicembre 2013 (Regolamento della dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

relative pertinenze), di cui all'articolo 2, dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in demanio di materia di del trenta per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti stato ed in particolare 18 Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

- 2. Il termine per il versamento del 2. canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2024.
- idem
- 3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 84.670,22 l'anno 2024 la spesa di euro 84.670,22 a favore dell'Unione dei Comuni del a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità) regionale 2019) alla Missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.
 - 3. A ristoro delle minori entrate legge regionale 27 dicembre 2018, n. bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 Bilancio di previsione 2024-2026.
- 4. Al finanziamento della minore 4. entrata per l'anno 2024 di euro 333,30 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2024 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.
- idem

Art. 15 (Autorizzazione all'acquisto di

Art. 15 (Autorizzazione all'acquisto di immobili)

- immobili)
- 1. La Giunta regionale, in conformità 1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti autorizzata ad acquistare i seguenti immobili. proprietà di soggetti immobili, di vengono iscritti privati. che patrimonio indisponibile della Regione, patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: immobili ubicati in Via codice civile: immobili ubicati in Via Annio Floriano nn. 8, 10, 12, 16, Via Annio Floriano, nn. 8, 10, 12, 16, Via Domenico Mascio n. 5 e Via Marco Domenico Mascio, n. 5 e Via Marco Claudio n. 5 a Terni, superficie Claudio, n. 5 a Terni, superficie catastale complessiva di 756,00 mg catastale complessiva di 756,00 mg oltre alle relative pertinenze della oltre alle relative pertinenze della superficie catastale complessiva di mg superficie catastale complessiva di mg 217,00 e beni comuni non censibili alle 217,00 e beni comuni non censibili alle predette unità immobiliari, al prezzo predette unità immobiliari, al prezzo complessivo non superiore ad euro complessivo non superiore ad euro 3.000.000,00 comprensivo imposte, tasse e oneri accessori imposte, tasse relativi all'acquisto.
 - proprietà di di soggetti al privati, vengono iscritti che delle 3.000.000,00 comprensivo delle e oneri accessori relativi all'acquisto.
- legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e mercato del lavoro, l'apprendimento dell'occupazione. la promozione Istituzione dell'Agenzia regionale per dell'occupazione. le politiche attive del lavoro) gli immobili di cui al comma 1 sono attive del lavoro) gli immobili di cui al destinati ad uso gratuito all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quali sede del Centro per l'Impiego di Terni.
- 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il la permanente е promozione Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche comma 1 sono destinati ad uso gratuito all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quali sede del Centro per l'Impiego di Terni.
- 3. La copertura finanziaria della spesa 3. di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnate Regione Umbria alla per realizzazione della Missione M5 Componente C1 Tipologia

idem



"Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", per le annualità 2020-2025.	
4. L'onere complessivo di euro 3.000.000,00 è imputato agli stanziamenti dell'esercizio 2024, relativi ai fondi di cui al comma 3, della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026.	4. idem
Art. 16 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)	Art. 16 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)
della legge regionale 27 aprile 2001 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente:
dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l'aliquota agevolata dell'IRAP nella	comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è riconosciuta, senza soluzione di

delle organizzazioni di volontariato.".

organizzazioni di volontariato.".

limitatamente all'attività istituzionale comma 1 e limitatamente all'attività esercitata, ai soggetti iscritti nel istituzionale esercitata, ai soggetti Registro Unico Nazionale del Terzo iscritti nel Registro Unico Nazionale dell'Anagrafe delle ONLUS o dal prevenienti dall'Anagrafe delle ONLUS preesistente Registro regionale



Art. 17	Art. 17
(Integrazione all' art. 18 della legge	(Integrazione all' articolo 18 della
regionale 2 agosto 2023, n. 9)	legge regionale 2 agosto 2023, n. 9)
regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Finanziamento interventi di manutenzione ordinaria piste ciclabili) dopo le parole "di proprietà regionale"	,
Art. 18	Art. 18
(Entrata in vigore)	(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.	

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".